



Impiego delle Forze armate nella tutela dell'ordine pubblico

20 gennaio 2022

L'operazione "Strade sicure" rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, al fianco delle Forze dell'ordine, in funzione anti criminalità e terrorismo in numerose città italiane.

L'operazione è svolta in **massima parte dall'Esercito**, con contributi di Marina Aeronautica e Carabinieri, questi ultimi soprattutto in funzione di comando e controllo nelle sale operative.

Per l'Esercito rappresenta, a tutt'oggi, l'impegno più oneroso in termini di uomini, mezzi e materiali.

Il contingente attualmente autorizzato dalla legge di bilancio per il 2021 ([legge n. 178 del 2020](#), commi 1023-1024) è di **7.050 unità** fino al **30 giugno 2021**; **6.000 unità** dal **1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**; **5.000 unità** dal **1° luglio 2022** al 31 dicembre 2022. La legge di bilancio per il 2022 ([legge n. 234/2021](#), comma 620) ha prorogato l'impiego di quest'ultimo contingente di 5.000 unità dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023**. Inoltre, l'[articolo 15, comma 3, del D.L. 146/2021](#) ha incrementato di 400 unità (dal 25 ottobre al 3 novembre 2021) il contingente di 6.000 unità già previsto dalla legge di bilancio per il 2021 potenziamento della cornice di sicurezza del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20.

A seguito dell'insorgere dell'**emergenza COVID-19** i militari impegnati nell'operazione "Strade sicure" sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus (si veda, in particolare, il comma 9 dell'articolo 4 del DL n. 19 del 2020 e l'articolo 74-ter del dl n. 18 del 2020). In considerazione di questi nuovi compiti il dispositivo è stato integrato di **ulteriori 253 unità** dal [decreto legge n. 18 del 2020](#) (il c.d. Cura Italia, artt. 74 e 74-ter) fino al 31 luglio 2020 (tale termine è stato così prorogato dal [decreto-legge n. 34 del 2020](#)). Viene inoltre precisato che anche il contingente ordinario (7.050 unità di personale) impegnato nella richiamata operazione "Strade sicure" può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19. Successivamente, il citato [decreto-legge n. 34 del 2020](#) (c.d. Rilancio) con l'articolo 22 ha **ulteriormente aumentato** il contingente militare per *Strade sicure* di **500 unità**. Con l'[articolo 35 del D.L. n. 104 del 2020](#) (cd. D.L. Agosto), il contingente complessivo di **753 di unità** è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, e poi fino al **31 dicembre 2020** dall'[articolo 1, comma 3, lettera b\) del D.L. n. 125/2020](#). Durante l'esame parlamentare del [decreto legge n. 34 del 2020](#) è stata introdotta un'ulteriore disposizione (**articolo 44-ter**) che, sempre nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" autorizza, per l'anno 2020, la spesa di 6,3 milioni di euro sempre per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario** del contingente di 7.050 unità delle Forze armate impiegato. Il [comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 125 del 2020](#) ha poi autorizzato **per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854** per il pagamento degli straordinari del contingente di 753 unità, prorogato fino a fine anno dal medesimo decreto. La legge di bilancio per il 2021 ([legge n. 178 del 2020](#), comma 1025) ha prorogato al 31 gennaio 2021 l'integrazione di **753** unità di personale militare a disposizione dell'operazione "Strade sicure". Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dall'articolo 35, comma 8 del [D.L. 41/2021](#) (cd. decreto Sostegni) poi al 31 luglio 2021 dal [D.L. 73/2021](#) (cd. decreto Sostegni-bis), al 31 ottobre dal [D.L. 111/2021](#) (articolo 8), al 31 dicembre 2021 dall'[articolo 15, comma 1, del D.L. 146/2021](#) e, da ultimo, al **31 marzo 2022** dalla legge di bilancio per il 2022 ([legge n. 234/2021](#), comma 621)

Operazione strade sicure

L'operazione comunemente definita "Strade Sicure" prevede la possibilità di impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, in determinate aree metropolitane ovvero a difesa di siti reputati particolarmente sensibili.

Il **piano di impiego del personale** delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

Il sito del Ministero della Difesa presenta una sezione informativa dedicata all'[operazione Strade Sicure](#).

La legge di bilancio per l'anno 2020 ha autorizzato, fino al 31 dicembre di tale anno, la partecipazione al dispositivo di un contingente di **7.050 unità** di personale militare. Ulteriori **253 unità** sono state autorizzate dal [decreto legge n. 18 del 2020](#), in considerazione dei maggiori compiti assegnati al personale militare nel fronteggiare la diffusione del **virus Covid 19** (cfr. specifico tema). Tale integrazione è operativa dal 17 marzo 2020 fino al **31 luglio 2020** (termine così prorogato dal [decreto-legge n. 34 del 2020](#)). Successivamente, il citato [decreto-legge n. 34 del 2020](#) (c.d. Rilancio) con l'articolo 22 ha **ulteriormente aumentato** il contingente militare per *Strade sicure* di **500 unità**. L'**articolo 35** del [D.L. n. 104 del 2020](#) ha poi previsto dispone l'ulteriore proroga, fino al 15 ottobre 2020 (ulteriormente prorogato fino al **31 dicembre 2020** dall'[articolo 1, comma 3, lettera b\) del D.L. n. 125/2020](#), del contingente di **753 di unità** di personale militare facente parte del dispositivo "Strade sicure", ed autorizzato, per l'anno 2020, l'**ulteriore spesa complessiva** di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Durante l'esame parlamentare del [decreto legge n. 34 del 2020](#) è stata introdotta un'ulteriore disposizione (**articolo 44-ter**) che, sempre nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" autorizza, per l'anno 2020, la spesa di 6,3 milioni di euro sempre per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario** del contingente di 7.050 unità delle Forze armate impiegato. Il [comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 125 del 2020](#) ha poi autorizzato **per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854** per il pagamento degli straordinari del contingente di 753 unità, prorogato fino a fine anno dal medesimo decreto.

La legge di bilancio per il 2021 ([legge n. 178 del 2020](#), commi 1023-1026) ha prorogato nel dispositivo "Strade sicure" un contingente di personale delle Forze armate pari a:

- 7.050 unità fino al 30 giugno 2021;
- 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;
- 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Di quest'ultimo contingente di 5.000 unità, la legge di bilancio per il 2022-2024 ([legge n. 234/2021](#), comma 620), ha prorogato l'impiego dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023**. Inoltre, l'[articolo 15, comma 3, del D.L. 146/2021](#) ha incrementato di **400 unità** (dal 25 ottobre al 3 novembre 2021) il contingente di 6.000 unità già previsto dalla legge di bilancio per il 2021 potenziamento della cornice di sicurezza del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al **G-20**.

Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del **COVID-19**, ha disposto l'ulteriore **proroga**, fino al 31 gennaio 2021 del contingente di **753 di unità** di personale militare facente parte del citato dispositivo "Strade sicure", precedentemente prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal [D.L. 125 del 2020](#). Tale termine è poi stato prorogato al 30 aprile 2021 dall'articolo 35, comma 8 del [D.L. 41/2021](#), poi al 31 luglio 2021 dal [D.L. 73/2021](#), al 31 ottobre 2021 dal [D.L. 111/2021](#) (articolo 8), al 31 dicembre 2021 dall'[articolo 15 del D.L. 146/2021](#) e, infine, al 31 marzo 2022 dalla legge di bilancio per il 2022-2024 ([legge n. 234/2021](#), comma 621).

Con il [D.M. 27 gennaio 2021](#) è stato di conseguenza prorogato il piano d'impiego di un contingente di 7.803 militari, di cui 7.050 unità dal 1/1/2021 al 30/6/2021 per le esigenze di vigilanza di siti e obiettivi sensibili e 753 unità per le attività di vigilanza e sicurezza concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19.

Il personale militare è **posto a disposizione dei prefetti interessati**; nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Si ricorda che il primo Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 (operativo dal 4 agosto 2008). Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il [D.L. n. 151/2008](#) ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il piano è stato successivamente prorogato con appositi interventi normativi. In particolare:

1. fino al 31 dicembre 2014 dal [comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013](#);
2. fino al 31 marzo 2015 dal [comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014](#) (c.d. "mille proroghe");
3. fino al 30 giugno 2015 dall' [articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#),
4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5- *bis* del [decreto legge n. 78 del 2015](#) (c.d. "enti territoriali").
5. fino al 31 dicembre 2016 dalla [legge n. 131 del 2016](#);
6. fino al 31 dicembre 2017 dalla [legge n. 232 del 2016](#);
7. fino al 31 dicembre 2019 dalla [legge n. 205 del 2017 \(proroga biennale\)](#);
8. fino al 31 dicembre 2020 dal comma 132 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 160 del 2019;
9. dai commi 1023 e 1024 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020, fino al 30 giugno 2021 per un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 per un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (prorogato al 31 dicembre 2023 dalla legge di bilancio per il 2022, articolo 1, comma 620) per un contingente di 5.000 unità. In proposito si veda anche il [D.M. 20 luglio 2021](#).

Dossier

[Legge di Bilancio 2020 - Profili di interesse della IV Commissione Difesa](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-13105/legge-bilancio-2020-profilo-interesse-della-iv-commissione-difesa.html>

Integrazioni al Piano d'impiego delle Forze armate

Nel corso della XVIII legislatura, dapprima l'[articolo 27 del decreto legge n. 92 del 2019](#) ha integrato di **15 unità**, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di **personale militare** impiegato nell'operazione "strade sicure" da destinare al **presidio della zona rossa** dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Successivamente l'articolo 10, comma 1, del [D.L. 53/2019](#), al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade **Napoli 2019**, ha prorogato di ulteriori **500 unità** il richiamato Piano a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019.

L'**articolo 3, commi 6 e 7**, del [D.L. 104/2019](#) ha stanziato risorse aggiuntive pari a **4.645.204 euro** per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019, per il pagamento dei compensi per prestazioni di **lavoro straordinario** svolte dal **personale delle Forze armate** impegnati nell'operazione "**Strade sicure**".

Con lo scoppio della pandemia del **Covid-19** si è verificata un ampliamento della missione dell'operazione *Strade sicure*, la cui funzione di presidio territoriale è stata allargata anche al controllo dei movimenti dei cittadini per il rispetto delle misure di distanziamento fisico imposte dalla profilassi sanitaria.

Nel [decreto legge n. 18 del 2020](#) (il c.d. Cura Italia), gli artt. 74 e 74-*ter* stabiliscono un **ampliamento di 253 unità** del contingente di personale delle **Forze armate** che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo "Strade sicure". L'integrazione è stata disposta per **novanta giorni** a partire dal 17 marzo 2020 (tale termine è stato successivamente portato al **31 luglio 2020** dal [decreto-legge n. 34 del 2020](#)), in considerazione dei **nuovi compiti assegnati al dispositivo** a seguito dell'insorgere

dell'emergenza **Covid 19** nel nostro Paese (cfr. comma 9 dell'articolo 4 del dl n. 19 del 2020). A tale scopo è stata autorizzata per il 2020 la spesa di euro **10,2 milioni di euro circa**, di cui 8 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Viene, altresì, precisato che anche il contingente ordinario (7.050 unità di personale) impegnato nella richiamata operazione "Strade sicure" può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19.

Successivamente, il citato [decreto-legge n. 34 del 2020](#) (c.d. Rilancio) con l'articolo 22 ha **ulteriormente aumentato** il contingente militare per *Strade sicure* di **500 unità**. L'**articolo 35** del [D.L. n. 104 del 2020](#) ha poi previsto dispone l'ulteriore proroga del contingente di **753 di unità** di personale militare facente parte del dispositivo "Strade sicure" fino al **15 ottobre 2020** (termine successivamente prorogato fino al **31 dicembre 2020** dall'[articolo 1, comma 3, lettera b\) del D.L. n. 125/2020](#)) ed autorizzato, per l'anno 2020, l'**ulteriore spesa complessiva** di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Ancora in relazione al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, durante l'esame parlamentare del [decreto legge n. 34 del 2020](#) è stata introdotta un'ulteriore disposizione (**articolo 44-ter**) che, sempre nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" autorizza, per l'anno 2020, la spesa di 6,3 milioni di euro sempre per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario** del contingente di 7.050 unità delle Forze armate impiegato. Il [comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 125 del 2020](#) ha poi autorizzato **per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854** per il pagamento degli straordinari del contingente di 753 unità, prorogato fino a fine anno dal medesimo decreto. La legge di bilancio per il 2021 ([legge n. 178 del 2020](#), comma 1025) ha disposto l'ulteriore **proroga**, fino al 31 gennaio 2021 (termine portato al 30 aprile 2021 dall'articolo 35, comma 8 del [D.L. 41/2021](#) e poi, da ultimo, al **31 luglio 2021** dal [D.L. 73/2021](#)), del contingente di **753 di unità** di personale militare. Sempre il [D.L. 41/2021](#) (articolo 35, comma 8, come integrato durante l'esame parlamentare) ha **incrementato di euro 10.051.789** lo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 1024, della legge di bilancio 2021, per la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di **vigilanza a siti e obiettivi sensibili** (commi 74 e 75 dell'[articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009](#)) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella **regione Campania** ([articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013](#)). L'incremento è specificamente destinato, per il 2021, al personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo ([comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009](#)). Successivamente, il [D.L. 73/2021](#) (articolo 74, commi 1 e 2) ha prorogato dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l'impiego delle **753 unità aggiuntive** di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di **7.670.674 euro** per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. Successivamente, il [D.L. 111/2021](#) (articolo 8) ha prorogato tale termine al **31 ottobre 2021**, con una spesa stimata di **7.626.780 euro** per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro). Il termine è poi stato prorogato al 31 dicembre 2021 dall'[articolo 15 del D.L. 146/2021](#) e, infine, al 31 marzo 2022 dalla legge di bilancio per il 2022-2024 ([legge n. 234/2021](#), comma 621).

Infine, si segnala che l'[articolo 15, comma 3, del D.L. 146/2021](#) ha incrementato di **400 unità** (dal 25 ottobre al 3 novembre 2021) il contingente di 6.000 unità già previsto dalla legge di bilancio per il 2021 potenziamento della cornice di sicurezza del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al **G-20**.

Indagine conoscitiva "Operazione strade sicure"

Nel corso della seduta del 17 aprile 2019 la Commissione Difesa ha deliberato di avviare un'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione «Strade sicure», per tracciare, nei limiti delle proprie competenze, un bilancio dei servizi svolti in 38 città del territorio italiano da parte del personale militare.

Nel corso della seduta del 30 luglio 2020 la Commissione Difesa ha approvato il [documento conclusivo](#)

dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del personale militare impiegato nell'operazione "Strade Sicure".

Per quanto concerne l'attività informativa, qui i resoconti stenografici delle audizioni svolte dalla Commissione Difesa.